CAMERA DEI DEPUTATI N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Nuova disciplina degli esami universitari

Presentata il 23 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina degli esami universitari, di profitto e di laurea, risale a tempi ormai politicamente e culturalmente remoti in cui l'istruzione superiore, fortemente elitaria, era ben lontana dalla cosiddetta « università di massa »: susseguente, quest'ultima, alle profonde trasformazioni politiche e sociali entro le quali hanno trovato genesi e sviluppo la diffusione degli studi e la liberalizzazione degli accessi.

Numerosi sono gli anacronismi della disciplina vigente: in particolare il fatto che, per la valutazione del profitto, la Commissione esaminatrice è un organo collegiale composto da tre membri, due dei quali professori; inoltre il fatto che, per la commissione degli esami di laurea, è necessario che il collegio sia composto da undici membri, altrimenti il laureando non può conseguire una votazione rapportata a centodieci.

Tale modello normativo appare inadeguato, non solo valutandolo rispetto al numero degli studenti attuali e prevedibili, seppure in regime di accesso programmato, ma anche valutandolo in assoluto: la qual cosa appare chiara soprattutto se si considera che nel nostro ordinamento un solo soggetto, quale il giudice civile o penale, può effettuare, senza essere membro di alcun collegio, valutazioni e decisioni di ben maggiore rilievo per il patrimonio e per le libertà dei cittadini.

È pur vero che norme recenti hanno conferito alle strutture didattiche poteri di autonomia in materia di commissioni d'esami, ma tale autonomia non appare concretamente esercitata per numerose ragioni ivi compresa la mancanza di chiarezza circa i limiti entro i quali la si possa esercitare.

Comunque, in rapporto all'anacronismo indicato, e rivolgendo l'attenzione da un

lato all'autorità della legge e dall'altro all'efficienza delle istituzioni, occorre sottolineare quanto sia pericoloso il persistere nel mantenere un regime di difficile attuabilità, mentre è auspicabile, per contro, che il modello normativo venga ad avere fondamento e consenso nella concretezza, nella razionalità, nella fattibilità di quanto esige.

Si rende quindi opportuno intervenire legislativamente in materia di esami universitari, e per l'intervento si impongono le seguenti direttrici: istituire un modello adeguato ed efficiente rispetto alla attuale situazione caratterizzata da esami tanto frequenti quanto affollati; istituire un modello flessibile, il quale, soprattutto, si riveli aperto alla valida e qualificata partecipazione di apporti esterni (non solo cultori della materia, ma anche esperti in attività professionali, metodologie docimologiche, prassi di selezione); nel contempo, istituire un modello che non mortifichi l'autonomia universitaria, e che pertanto consenta alle singole strutture di disporre diversamente con risultati migliorativi resi possibili dagli spazi aperti dalla normativa qui proposta; infine, mantenere un nucleo minimo di punti fermi, non derogabili, in attesa di una legislazione di prospettiva che riconsideri l'intera materia (superando eventualmente ogni attuale preoccupazione di uniformità, alla luce di un indirizzo che promuova il massimo di competizione tra le varie sedi).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione e norme inderogabili).

1. La presente legge disciplina gli esami di profitto, di diploma universitario e di diploma di laurea nelle strutture universitarie ove non sia diversamente disposto dai regolamenti didattici locali. Tali regolamenti non possono comunque derogare al voto rapportato a trenta per gli esami di profitto, al voto rapportato a centodieci per gli esami di diploma e di laurea, al numero minimo dei componenti le commissioni e alla qualificazione dei medesimi.

ART. 2.

(Esami di profitto: forme).

1. L'esame di profitto può essere in forma scritta, in forma orale, in forma scritta ed orale. Il superamento dell'esame in una di tali forme può essere requisito di ammissione alle restanti prove. È possibile utilizzare prove tramite *test* come forma concorrente di accertamento, nonché come prova di ammissione alle restanti prove. Possono essere considerati, in sede di esame, gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni e seminari svolti durante la frequenza ai corsi universitari, anche se valutati dal solo responsabile degli stessi, purché questi sia incaricato dal professore ufficiale del corso.

2. Le forme dell'esame sono stabilite dal presidente della commissione.

3. Il voto è espresso in trentesimi ed è determinato da quote eguali se espresso collegialmente, salva diversa disposizione del presidente in caso di esame con prove parziali o di diverso tipo o con distinti oggetti o profili di valutazione.

4. Il consiglio della struttura, con il consenso dei professori ufficiali interessati, può consentire che gli esami relativi a più corsi, tra loro affini o connessi, siano effettuati contestualmente, innanzi ad unica commissione.

ART. 3.

(Esami di profitto: commissioni).

1. La commissione è presieduta dal professore ufficiale del corso, ove manchi deliberazione del consiglio della struttura che, con il consenso del professore ufficiale, affidi la presidenza ad altro soggetto anche esterno alla struttura stessa.

2. Il presidente della commissione nomina i soggetti abilitati a partecipare alla commissione, dandone comunicazione al responsabile della struttura. Il provvedimento può essere modificato in qualsiasi momento.

3. Possono essere abilitati a far parte della commissione:

a) professori e ricercatori in materie afferenti all'area disciplinare, anche se di altre facoltà e di altre sedi;

b) cultori della materia;

c) esperti in docimologia o in informatica o in tecniche di accertamento della preparazione o di selezione.

4. La commissione è composta dal presidente e da almeno un soggetto abilitato; il presidente, se è professore ufficiale del corso su cui verte l'esame, può conferire ad altro soggetto la delega a presiedere; in caso di impedimento del presidente, può provvedere il responsabile della struttura.

5. Il presidente può disporre che la commissione si divida in sottocommissioni; anche un singolo soggetto abilitato, se professore o ricercatore o cultore della materia, può procedere all'esame e alla valutazione del candidato. Se operano sottocommissioni, il presidente fornisce direttive di uniformità e vigila sulla osservanza delle stesse.

6. In caso di unica commissione per esami relativi a più corsi, tutti i professori ufficiali dei corsi interessati vi prendono parte; il presidente è nominato tra i medesimi a maggioranza, e, in mancanza, dal consiglio della struttura.

7. I verbali dell'esame registrano il corso a cui l'esame si riferisce, le generalità del candidato, la data dell'esame, il voto riportato. Il presidente può disporre che il voto negativo riportato non sia verbalizzato, ferma restando la registrazione dei nomi dei candidati non promossi, anche per ritiro, in apposito elenco da allegare al verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dal presidente, anche all'esterno della commissione. Se la verbalizzazione è effettuata con supporti informatici, si procede comunque, per ciascuna seduta, alla stampa dei dati su supporto cartaceo da sottoscriversi nelle medesime forme.

8. Il consiglio della struttura può disporre che per uno o più corsi siano redatti giudizi o schede analitiche, anche riferiti a ciascun candidato, sottoscritti dagli esaminatori, ai fini di osservatorio didattico.

ART. 4.

(Esami di diploma universitario e di laurea: forme).

1. L'esame di diploma universitario e l'esame di laurea si svolgono, in alternativa o in concorso, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura, mediante:

a) la valutazione di un elaborato scritto, relativo a tesi, e della relativa discussione;

b) la valutazione di più elaborati scritti, minori, relativi a tesi, e delle relative discussioni;

c) la valutazione di una discussione su temi scelti, in seduta d'esame, dalla commissione nell'ambito di almeno quattro materie, queste ultime a scelta del candidato, tra almeno sei materie indicate dal consiglio della struttura;

d) la valutazione di altre prove, disposte dal consiglio della struttura, finalizzate comunque ad accertare la capacità del candidato di avvalersi criticamente di teorie o metodologie o tecniche, nonché di acquisire conoscenze o fornire soluzioni o risultati attendibili e correttamente argomentati, in modo da evidenziare una formazione adeguata, sul piano metodologico e di base, per affrontare il livello tipico di problemi correnti nella disciplina.

2. Il voto di diploma universitario e il voto di laurea sono rapportati a 110; a ciascun componente la commissione è assegnata la corrispondente frazione di 110. Il punteggio di base del candidato può essere diminuito, confermato, aumentato. La lode, ed eventuali diversi riconoscimenti, sono assegnati all'unanimità.

3. Il consiglio della struttura delibera i limiti di aumento del punteggio, eventualmente in rapporto a ciascun tipo di prova. Il consiglio può altresì deliberare che il candidato possa scegliere di diplomarsi con il solo punteggio di base, senza esame finale, con indicazione di ciò nel certificato, informando il candidato circa gli sbocchi professionali per i quali, in conformità alla vigente normativa comunitaria, è richiesto l'esame finale.

ART. 5.

(Esami di diploma universitario e di laurea: commissioni).

1. La commissione per gli esami di diploma universitario e la commissione per gli esami di laurea sono composte da almeno sette membri, di cui almeno tre professori di ruolo, abilitati a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto di cui all'articolo 3. Il consiglio della struttura può inoltre abilitare, per la partecipazione alle commissioni per gli esami di diploma universitario e di laurea, anche come relatori, esperti esterni di elevata qualificazione culturale e professionale.

2. La commissione è nominata dal preside di facoltà o dal presidente del corso di

laurea o di diploma o da persona da essi incaricata.

3. I verbali di esame sono sottoscritti da tutti i componenti la commissione. Il consiglio della struttura può disporre che, oltre alla verbalizzazione, siano deliberati giudizi o schede analitiche, anche riferite a ciascun candidato, ai fini di osservatorio didattico.

DDL13-1142
Lire 500